

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - b) salvaguardia del verde;
 - c) attività produttive.
 - d) quiete pubblica e privata;
 - e) protezione e tutela degli animali;
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche verbali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari comunali o di altri Enti pubblici, limitatamente alle materie di specifica competenza e limitatamente alle funzioni attribuite possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata proprietà, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza. **Tra le operazioni tecniche previste per l'accertamento delle violazioni in tema di abbandono di rifiuti sono altresì comprese le immagini video acquisite dal sistema di videosorveglianza, nel rispetto della normativa vigente in materia.**
4. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 5 - Sanzioni

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. Per tutte le sanzioni previste dal presente regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta, così come previsto dall'art. 16 della legge 689/81. Qualsiasi violazione al presente Regolamento, salvo che non costituisca reato o sia diversamente sanzionato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, così come determinato dall'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
5. **La violazione delle norme contenute all'art.9 del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 500,00, secondo quanto previsto dall'art.16 L.689/81.**
6. **La sanzione di cui al precedente comma è raddoppiata in caso di reiterazione della violazione.**

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. I portici, i cortili, le scale le tettoie dei magazzini e dei cortili ed altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo le occupazioni temporanee o straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisce l'uso normale o nuoccia al decoro.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospicienti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati. **I proprietari di terreni non utilizzati e, comunque, i titolari di ogni diritto reale e personale su di essi, qualunque sia la destinazione degli stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati anche da terzi. In caso di inottemperanza, entro il termine indicato nel verbale di accertamento o nell'ordinanza ingiunzione, il Comune, direttamente o tramite terzi a ciò autorizzati, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire la pulizia coattiva del suolo, addebitando i costi e/o le spese sostenute a carico del proprietario inadempiente.**
6. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
7. Sono vietati in luoghi pubblici e aperti al pubblico le riparazioni di veicoli che comportano l'insudiciamento del suolo, salvo se determinate da forza maggiore o causa fortuita.

Art. 9 - Scarico di rifiuti, rottami e detriti

1. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
2. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
3. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
4. È vietato depositare e porre in luoghi pubblici o aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie.
5. **Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o di uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.**

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura degli stessi proprietari o conduttori delle proprietà
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura degli stessi proprietari o conduttori delle proprietà
4. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto, anche accidentalmente, sulla sede stradale o sui marciapiedi.
5. E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di terreni ovvero di fondi prospicienti le strade comunali e/o vicinali, di provvedere ogni anno prima dell'inizio della stagione autunnale e comunque entro il 30 settembre a:
 - Ricavare le fosse adiacenti terreni e strade indicati in modo tale da consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - Ove mancanti, realizzare le fosse, adiacenti a terreni e strade di cui al precedente punto, con idonei mezzi di movimentazione terra, al fine di consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - Mantenimento delle fosse realizzate o ricavate precedentemente, in maniera tale da garantire il costante e regolare deflusso delle acque meteoriche;
 - Rimuovere le eventuali frane ovvero i callari provvisori o qualunque altro ostacolo;
 - Potare le fronde delle piante sporgenti e sfalciare gli argini prospicienti le carreggiate stradali.
6. E' fatto obbligo ai proprietari di giardini o appezzamenti di terreno, fuori e dentro il centro abitato, di effettuare periodicamente la pulizia dei medesimi da sterpaglie e qualsiasi altro materiale che possa essere soggetto ad incendio.
7. Fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali in tema di combustione dei residui vegetali, è fatto sempre divieto di procedere all'abbruciamento dei residui vegetali quando è buio e nelle ore notturne